Registro.it
L'ANAGRAFE DEI DOMINI .IT

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DI INDIRIZZO DEL REGISTRO .IT

Regolamento
Versione 3.0
26 ottobre 2026

ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche

0. Revisioni di questo documento

Modifiche rispetto alla versione versione 2.0 del 2020:

“Art. 5 Termine di durata, rinnovo, scadenza e ricostituzione del CIR”: modifica della data di decorrenza della durata del CIR e possibilità di rinnovo motivato per assicurare continuità alle attività in corso

Regolamento del Comitato consultivo di Indirizzo del Registro.it

L’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Registro italiano (ccTLD - country code Top Level Domain .it), di seguito “Registro .it”:

premesso che:

1. presso l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR opera il Registro .it, in conformità a idonea delega rilasciatagli nel 1987 da IANA/ICANN (http://www.iana.org, http://www.icann.org), oggi formalizzata in accordo scritto;

2. la registrazione e la gestione dei nomi a dominio nel country code Top Level Domain .it costituisce quindi un compito specifico del Registro .it, che orienta la propria attività all’adozione di regole e comportamenti equi, trasparenti e tecnologicamente avanzati nell’interesse e nei confronti di tutti i suoi interlocutori;

3. ai sensi dell’art. 15 “Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento” del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 ("Codice delle comunicazioni elettroniche"), il Ministero dello Sviluppo Economico controlla l’assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il Ministero, altresì, vigila sull’assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento;

4. i nomi a dominio costituiscono un servizio della Società dell’Informazione. Essi rappresentano una risorsa tecnica facilmente usufruibile da cittadini, imprese, enti, che consente la raggiungibilità in rete e lo sfruttamento di tutte le sue potenzialità;

5. in proposito e al fine di ricondurre i nomi a dominio alla loro funzione tecnica, giova riportare quanto contenuto nel considerando 3) del Regolamento CE 733/2002, relativo alla messa in opera dei domini di primo livello .eu per il quale “I domini di primo livello costituiscono parte integrante dell'infrastruttura di Internet e svolgono un ruolo di primo piano ai fini dell'interoperabilità del World Wide Web («WWW» o «Web») su scala mondiale. Grazie al collegamento e alla presenza consentiti dall'assegnazione dei nomi di dominio e dei relativi indirizzi, gli utilizzatori sono in grado di rintracciare gli elaboratori e i siti web sulla rete. I domini di primo livello costituiscono inoltre parte integrante di ogni indirizzo Internet di posta elettronica”;

6. la gestione di Internet è ispirata ai principi di non ingerenza, autogestione e autoregolamentazione;

7. il Registro .it dispone di un insieme di norme e procedure per la registrazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it, nonché di modalità alternative per la risoluzione delle dispute (http://www.registro.it). Tali regole e procedure rappresentano norme di carattere pattizio alle quali il Registro .it, i Registrar, ovvero gli intermediari tecnici, e i Registranti finali debbono attenersi nello svolgimento delle rispettive attività;

8. la gestione del Registro .it tiene conto degli anzidetti principi di autoregolamentazione, di cui al punto 6 precedente, nel rispetto delle norme di legge e delle direttive comunitarie in materia di società dell'informazione;

9. il Registro .it opera mediante il sistema sincrono di registrazione che permette al Registrar, sulla base del contratto sottoscritto con l'Istituto di Informatica e Telematica, Registro .it, di svolgere, previo accreditamento, nell'ambito della delega e con le previsioni stabilite nel predetto contratto, le attività tecniche di registrazione dei nomi a dominio a favore dell'utenza;

10. con atto della direzione dell'Istituto di Informatica e Telematica del marzo 2004 è stato costituito l'organismo consultivo denominato Commissione per le regole di registrazione dei nomi a dominio del ccTLD .it, detta più semplicemente Commissione Regole, con il compito di formulare le regole di registrazione per l'assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it ispirandosi a principi di equità, trasparenza e pari accessibilità al servizio;

11. alla Commissione Regole hanno partecipato le rappresentanze della Local Internet Community (LIC), sia appartenenti al settore pubblico che privato, affinché fosse assicurato l'apporto di esperienze e conoscenze necessarie all'equilibrio del sistema. In particolare, hanno fatto parte del predetto organismo anche un membro della rete GARR e un membro dell'Associazione "Società Internet - ISOC Italia";

12. in virtù del compito di vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e di indirizzamento, come ricordato al punto 3 della premessa, alla Commissione Regole ha sempre partecipato il Direttore dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCOM);

13. nell'ambito della riorganizzazione della Commissione Regole, lo IIT-CNR ha determinato l'opportunità di sostituire la Commissione Regole con un nuovo organismo, denominato Comitato consultivo di Indirizzo del Registro .it, di seguito CIR, il quale ha operato, succedendo alla Commissione Regole, fino al 31/12/2014;

14. alla luce dell'esperienza passata, ormai ultradecennale, emerge l'esigenza di un aggiornamento del CIR che, in aderenza al principio di "multistakeholderism", alle evoluzioni tecniche intervenute, nonché ai cambiamenti normativi che stanno interessando il settore, introduca un diverso modo di rappresentanza degli interessi coinvolti;

15. in ambito comunitario e nazionale si è formata una consistente normativa specifica a tutela del consumatore/utente, vedi in proposito il Codice del consumo, Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che conduce alla necessità di un attento esame degli elementi a tutela di tale nuova figura giuridica. A tal fine, una rappresentanza dell'utenza specialistica, che precedentemente ha partecipato ai lavori della Commissione Regole, appare utile nell'ambito

del CIR.

16. Occorre procedere con la modifica del regolamento del CIR, versione 2.0 del 2020, in modo da far decorrere la durata del Comitato dalla sua prima riunione di insediamento per un periodo di due anni e di consentirne il rinnovo motivato per un ulteriore periodo fino ad un massimo di due anni, al fine di assicurare continuità alle attività in corso; il rinnovo deve rispondere a specifiche esigenze, per il tempo necessario, senza automatismi e nel rispetto dei limiti di permanenza dei componenti.

Tutto ciò premesso l'Istituto di Informatica e Telematica, Registro .it adotta:

il seguente Regolamento riguardante l'istituzione, la funzione e la composizione del Comitato consultivo di Indirizzo del Registro .it, di cui le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Direttore s'impegna a garantirne il regolare funzionamento.

Art. 1. Comitato consultivo di Indirizzo del Registro .it

Presso l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IIT) è costituito il Comitato consultivo di Indirizzo del Registro .it, di seguito CIR, organo con funzioni consultive, del Registro .it.

Art. 2. Finalità

Il CIR esprime pareri consultivi non vincolanti sulle materie descritte al successivo Art. 3, con la finalità del miglior funzionamento del servizio inerente la registrazione dei nomi a dominio in Internet di spettanza del Registro .it, alla luce dei principi di equità, trasparenza, pari accessibilità al servizio, diritti dei terzi e dei consumatori.

Al Registro .it spetta la responsabilità in ordine all'adozione delle azioni inerenti i pareri espressi dal CIR.

Art. 3. Compiti

Il CIR ha i seguenti compiti:

I. esprime pareri sul Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e sul Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it;
II. esprime pareri in ordine alle Procedure di Risoluzione delle Dispute, ai criteri di accreditamento dei Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD), nonché in relazione ad aspetti etici;
III. porta all'attenzione del Registro .it argomenti di futura importanza o influenza per la crescita del .it, anche su aspetti relativi alla diffusione e alla promozione del .it stesso;
IV. avanza proposte per il miglioramento del servizio offerto ed altresì per il superamento del cosiddetto "digital divide" nell'interesse pubblico generale;
V. esprime pareri con riferimento alle proposte contrattuali presentate dal Registro .it a tutti i suoi Registrar;
VI. promuove eventi in ordine a problemi di rilevanza generale concernenti il Registro .it;
VII. svolge un ruolo proattivo nel presentare al Registro .it tematiche di ricerca o di sviluppo di interesse generale dei Registrar ed attinenti, in senso generale, al settore nel quale essi operano

e il cui svolgimento risulti di utilità collettiva;

VIII. esprime pareri in ordine alla materia del trattamento dei dati, al fine della sua più corretta implementazione nell'ambito della registrazione e mantenimento dei nomi a dominio, conformemente alle norme in vigore.

Art. 4. Composizione

Il CIR è composto da:

- un membro designato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT (Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie)
- un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica);
- un membro designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- un membro designato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
- due membri in rappresentanza di 2 associazioni degli operatori del settore (Registrar);
- due membri in rappresentanza degli operatori del settore (Registrar);
- un membro in rappresentanza degli utenti designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti (CNCU);
- un membro designato da Società Internet – ISOC Italia;
- un membro in rappresentanza del Consortium GARR;
- due membri in rappresentanza del Registro .it.

Il rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) partecipa nell'ambito delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite.

I membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) e dal Ministero dell'Università e della Ricerca partecipano al CIR quali osservatori permanenti.

Ad esclusione dei membri indicati dai Ministeri e di quelli in rappresentanza del Registro .it, i componenti del CIR durano in carica 2 (due) anni e possono essere confermati una sola volta. Tale vincolo decade anche nei confronti degli altri membri partecipanti al CIR, quando la funzione rappresentativa è affidata al presidente dell'organismo rappresentato.
Il rinnovo del CIR ai sensi dell'articolo 5 non deroga ai limiti di permanenza della medesima persona fisica previsti dal presente articolo. In caso di cessazione anticipata di un componente designato, l'ente o l'associazione competente è chiamato a effettuare una nuova designazione; per i componenti eletti si procede al subentro del primo dei non eletti e, in mancanza, a una nuova elezione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8.

La designazione delle due associazioni rappresentative degli operatori del settore (Registrar) è stabilita dal Registro secondo il criterio di maggiore rappresentatività delle stesse. A tal fine il Registro inviterà i Presidenti delle associazioni Registrar designate a far parte del CIR. Nel caso in cui un Presidente non potesse o non intendesse farne parte, potrà designare un membro della propria associazione.

I membri rappresentanti delle due associazioni Registrar sono nominati dal Direttore dello IIT.

La designazione dei due rappresentanti degli operatori del settore (Registrar) avviene, invece, secondo un sistema elettivo cui partecipano tutti i Registrar accreditati, titolari di un contratto per la

registrazione dei nomi a dominio con il Registro .it. I Registrar, appartenenti alle due associazioni degli operatori del settore, il cui rappresentante siede in CIR, possono partecipare al processo di elezione dei Registrar solo in qualità di votanti ma non di candidati.

L'elezione dei rappresentanti dei Registrar nel CIR avviene sulla base del "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei Registrar nel Comitato consultivo di Indirizzo del Registro .it", emanato dal Registro .it, e reso pubblico sul sito web del Registro stesso all'indirizzo http://www.registro.it, nonché sul portale RAIN-NG (http://rain-ng.nic.it) a disposizione dei Registrar.

I soggetti risultanti vincitori del processo elettivo sono nominati dal Direttore dello IIT.

I membri in rappresentanza dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), del Consortium GARR, di ISOC Italia e del CNCU, designati dai rispettivi organismi di riferimento, sono nominati dal Direttore dello IIT.

I due membri del Registro .it sono nominati dal Direttore dello IIT con apposito provvedimento.

Su specifiche materie il CIR può essere integrato con esperti di organismi pubblici o privati nominati dal Direttore dello IIT, anche su proposta del Presidente del CIR. Essi partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del CIR per tutta la sua durata o per singole riunioni.
Il CIR si avvale di una segreteria messa a disposizione dal Registro .it, col compito di verbalizzare le riunioni e di svolgere le attività segretariali necessarie.

Art. 5. Termine di durata, rinnovo, scadenza e ricostituzione del CIR
La durata del CIR è stabilita in due anni decorrenti dalla data della prima riunione del Comitato, successiva al provvedimento di costituzione formale adottato dal Direttore dello IIT.
La prima riunione del CIR deve essere convocata dal Direttore dello IIT entro 30 giorni dal provvedimento di cui sopra. La data della prima riunione è riportata nel relativo verbale ai fini della determinazione della scadenza del mandato.
Il CIR può essere rinnovato, per una sola volta, per un periodo fino a ulteriori due anni, con provvedimento del Direttore dello IIT adottato prima della scadenza, previa valutazione del Comitato.
Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato in relazione a specifiche esigenze di continuità delle attività in corso e deve indicare la durata del rinnovo, commisurata al tempo necessario per tali esigenze. Il rinnovo non costituisce un automatismo.
Il rinnovo può essere disposto senza procedere a nuove elezioni e nuove designazioni, nel rispetto dei limiti di permanenza dei componenti previsti dall'articolo 4. Per i componenti designati è previamente acquisita la conferma o il nulla osta degli enti e delle associazioni competenti; qualora un componente non possa proseguire nell'incarico, si procede alla sostituzione ai sensi dell'articolo 8.
Le richieste di conferma o di nulla osta sono avviate dopo l'adozione e la pubblicazione sul sito web del Registro .it del Regolamento aggiornato. Il provvedimento di rinnovo indica la nuova scadenza del Comitato ed è pubblicato sul sito web del Registro .it.
Il CIR svolge le funzioni consultive ad esso attribuite sino alla scadenza del termine ordinario di durata o, ove disposto, del periodo di rinnovo ed entro tale termine deve essere ricostituito. A tal fine le procedure elettive per la nomina dei rappresentanti degli operatori dei Registrar devono essere avviate almeno 90 giorni prima della scadenza del termine ordinario o, in caso di rinnovo, della nuova scadenza del CIR. Del pari, le procedure per le designazioni dei membri delle altre istituzioni, debbono iniziarsi entro il medesimo tempo.

Ove (per giustificate ragioni) non fosse stato possibile assicurare la ricostituzione di tale organismo nel termine di scadenza sopra stabilito, il CIR rimarrà in carica nella composizione in essere per un massimo di 45 giorni decorrenti dal predetto termine di scadenza.
La facoltà di rinnovo può essere applicata anche al CIR in carica al momento dell'adozione del presente aggiornamento, mediante apposito provvedimento motivato e nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo. La durata effettiva del rinnovo è stabilita nel provvedimento, entro il limite massimo di due anni, in relazione ad esigenze motivate; la modifica del Regolamento non determina di per sé il rinnovo del Comitato.

Art. 6. Presidente
Al suo interno il CIR elegge, a maggioranza semplice, un Presidente fra i membri non appartenenti al Registro .it; il Presidente può essere riconfermato fino al compimento del secondo mandato.
Per l'espletamento dei suoi compiti, il Presidente può avvalersi di un Segretario scelto all'interno del CIR.

Il Presidente provvede alla convocazione delle riunioni del CIR stabilendone l'ordine del giorno, anche su proposta dei membri del Comitato. La convocazione deve avvenire almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e può essere inoltrata anche con posta elettronica non certificata.

Qualora il Presidente non sia presente ad una riunione del CIR, il CIR mette, come primo punto all'o.d.g., la votazione, a maggioranza semplice, di chi svolgerà le funzioni di Presidente nell'ambito di quella medesima riunione.

Il Presidente del CIR decade nel caso di:
a) dimissioni, impedimento permanente o decesso;
b) mozione di sfiducia da parte della maggioranza semplice del CIR.

Qualora si verificassero tali casi, il CIR procede ad una nuova elezione del Presidente, a maggioranza semplice, nel corso della riunione nella quale viene dichiarata la decadenza del Presidente, oppure il Direttore del Registro convoca una nuova riunione del CIR entro 30 gg. dalla decadenza, con l'elezione del Presidente come primo punto all'o.d.g.

Art. 7. Ruolo dei membri del CIR
I membri del CIR sono consulenti dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR per le attività inerenti alla registrazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it in qualità di esperti.
Ai membri non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti, ad eccezione del rimborso delle spese di trasferta, previo invio di relativa documentazione allo IIT nel rispetto delle norme di legge in materia.

Art. 8. Funzionamento
Il CIR è validamente costituito purché i membri in carica siano in numero non inferiore a 7 (sette). Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 6 (sei) membri in carica; le determinazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle determinazioni assunte deve essere redatto adeguato verbale.
In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o decesso di un membro del CIR rappresentante eletto degli operatori del settore (Registrar), si procede alla nomina per surroga di chi abbia ricevuto il maggior numero di voti tra i non eletti e, qualora vi siano non eletti con pari voti, alla

nomina del più anziano tra i non eletti. Qualora non vi siano in graduatoria candidati disponibili al subentro, il Registro provvederà a indire una nuova procedura di elezione tra i Registrar con le medesime modalità indicate per l'elezione dei rappresentanti del CIR, con il fine di coprire le cariche rimaste vacanti.
In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente o decesso di un membro del CIR che non sia rappresentante eletto degli operatori del settore (Registrar), il Direttore del Registro, sentito il parere del CIR, richiede all'ente o all'associazione competente una nuova designazione e provvede alla conseguente nomina, al fine di mantenere invariata la composizione del CIR come indicato all'art. 4 del regolamento. Per i membri in rappresentanza del Registro .it, il Direttore dello IIT provvede direttamente alla sostituzione. Il componente subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato del Comitato.
Nel caso in cui un membro del CIR non partecipi alle riunioni per tre riunioni consecutive, il CIR a maggioranza semplice prende atto dell'impedimento e vota al fine di chiedere al Registro che il membro sia rimosso e si proceda alla surroga del medesimo membro secondo quanto stabilito nei paragrafi precedenti.

Il CIR si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno. La convocazione è fatta dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno nei modi e termini stabiliti all'articolo 6.
Le riunioni possono avvenire anche in teleconferenza e videoconferenza.
Ove, a giudizio della maggioranza semplice del CIR, una questione di rilievo richieda un'approvazione esplicita e immediata, il Presidente può richiedere che ciascun membro si esprima tramite comunicazione scritta o via e-mail.
Nell'ipotesi i cui un membro del CIR sia personalmente coinvolto in conflitto di interessi in relazione ad una deliberazione adottata dal Comitato, egli ha l'obbligo di dichiarare, a verbale, la predetta condizione e di astenersi dalla specifica deliberazione.
Il CIR delibera a maggioranza semplice senza altre formalità e trasmette il parere, in forma scritta, al Direttore dello IIT.
L'inizio di efficacia delle deliberazioni del Registro .it è reso pubblico attraverso una comunicazione del Direttore dello IIT sul sito web del Registro .it e decorre dai 30 (trenta) giorni successivi alla predetta pubblicazione. La comunicazione di cui al presente comma è inviata, altresì, alla lista di distribuzione dei Registrar.
Nel caso in cui, per motivate ragioni, il Direttore dello IIT debba assumere urgenti decisioni nell'ambito del servizio di registrazione può procedere senza indugio informandone il CIR. In tal caso il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione sul sito web del Registro, per l'inizio di efficacia delle deliberazioni, è ridotto a discrezionalità del Direttore.
Sulle determinazioni assunte il CIR é chiamato a esprimere il proprio parere nella prima riunione utile.
La verifica delle attività svolte dal CIR viene espletata, alla fine di un anno di attività, di concerto fra il Direttore dello IIT e il Presidente; i risultati sono presentati alla riunione annuale dei Registrar.
I verbali delle riunioni del CIR sono pubblicati sul sito web del Registro .it.

Art. 9. Scioglimento del CIR

Il CIR può essere sciolto dal Direttore dello IIT nei seguenti casi:

a) per impossibilità ad assicurare il normale funzionamento del Comitato;
b) per mancanza del numero legale dei membri, per quattro convocazioni consecutive.